

---

N. verbale: 14

N. delibera: 73

dd. 28 novembre 2018

---

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 28 novembre 2018 alle ore 18.00 con la presenza dei signori:

1) Silvia ALTRAN	P	14) Omar GRECO	P
2) Massimo ASQUINI	P	15) Suzana KULIER	P
3) Paolo BEARZI	P	16) Elisabetta MACCARINI	P
4) Maurizio BON	P	17) Cristiana MORSOLIN	A
5) Anna Maria CISINT	P	18) Giuseppe NICOLI	P
6) Antonio DE LIETO	A	19) Sergio PACOR	P
7) Ciro DEL PIZZO	A	20) Gualtiero PIN	P
8) Fabio DELBELLO	P	21) Federico RAZZINI	P
9) Paolo Giuseppe FOGAR	P	22) Mauro STEFFE'	P
10) Annamaria FURFARO	P	23) Paolo VENNI	P
11) Giuliana GARIMBERTI	P	24) Francesco VOLANTE	P
12) Antonio GARRITANI	P	25) Marianna ZOTTI	A
13) Lucia GIURISSA	P		

Totale presenti: 21

Totale assenti: 4

Presiede il Presidente Paolo BEARZI

Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO

***Proponente***

Area: AREA SUPPORTO E SVILUPPO

Servizio: Affari Generali

Unità Operativa: Affari Giuridici e Società Partecipate

---

**OGGETTO: Piano revisione ordinaria delle società partecipate (adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate).**

---

## RELAZIONE

---

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (cd.TUSP), con Deliberazione consiliare n. 11/48 del 26/09/2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto anche delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017, al fine di favorire il corretto adempimento relativo alla revisione straordinaria).

Il TUSP prevede all'art. 20, oltre che la revisione straordinaria sopra indicata, anche una revisione annuale delle società, al fine di individuare le partecipazioni che devono essere alienate.

In particolare entro il 31 dicembre 2018 dovrà essere effettuata la ricognizione delle società partecipate detenute al 31/12/2017 (art. 26 comma 11 TUSP).

Alla data odierna non risultano approvate da parte della Corte dei Conti le Linee di indirizzo, aventi per oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie.

Considerata la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale da svolgersi entro la fine dell'anno, ne deriva l'urgenza di proporre al Consiglio Comunale medesimo la deliberazione di revisione ordinaria delle società partecipate.

Per la redazione di tale provvedimento amministrativo, in assenza delle citate Linee di indirizzo, si propone di seguire, per l'analisi delle singole società detenute, il precedente questionario/schede aggiornandone i relativi contenuti; infatti la normativa di riferimento art. 24, rinviava agli artt. 4 e 20 per l'esame delle singole fattispecie, così come l'art. 20 richiama anche l'art. 4, riferendosi alle medesime categorie di partecipate ed ai medesimi requisiti ed ipotesi.

Si rileva che qualora a breve la Corte dei Conti dovesse adottare delle specifiche Linee di indirizzo aventi per oggetto la revisione ordinaria, sarà cura dell'Ente integrare eventualmente i contenuti alla luce delle determinazioni della Corte.

Come per lo scorso anno, l'ambito di analisi si focalizza sulle società detenute direttamente ed indirettamente dal Comune; tuttavia l'ambito delle società indirette si limita a quelle di cui all'art. 2, del TUSP.

In particolare al suddetto comma è specificata la definizione di partecipazione indiretta, ovvero:

- per "partecipazione indiretta" si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*" (art. 2, comma 1, lett. g);

- per "controllo" si intende "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*" (art. 2, comma 1, lett. b).

Alla data del 31/12/2017 le partecipazioni detenute dal Comune risultavano invariate, rispetto a quelle oggetto della revisione straordinaria, in quanto non vi sono state dismissioni e non vi sono state nuove acquisizioni:

### Società direttamente partecipate

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari allo 0,83%);
2. IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione (quota di partecipazione pari al 14,95%);
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 14,83%);
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 14,88%).

Relativamente alle società partecipate indirettamente, ovvero tramite società/Enti non di controllo, al 31/12/2017 la situazione è la seguente:

1. APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni, partecipata tramite IRIS in liquidazione (partecipazione del Comune in IRIS pari al 14,95%) con una quota di partecipazione indiretta pari al 2,70% ;
2. AMEST Srl in liquidazione, partecipata indirettamente tramite IRIS in liquidazione, ha concluso nel corso del 2017 la procedura di liquidazione ed è stata cancellata dal Registro delle imprese.

Visto il suddetto art. 2, comma 1 del TUSP, in materia di società indirette, ne deriva pertanto che la società APT non rientra nell'ambito dell'operazione di revisione.

Sempre rispetto all'ambito di analisi, si evidenzia tuttavia che il Comune di Monfalcone è divenuto socio, nel corso del 2018, di ulteriori due società, in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art. 8 della LR 20/2016 e che le suddette società saranno oggetto della prossima revisione ordinaria, entro il 31/12/2019:

- APT (Azienda Provinciale Trasporti) S.P.A., che nel 2017 è stata partecipata solo indirettamente attraverso la società IRIS (in liquidazione), – Deliberazione di C.C. n. 14/72 dd. 18/12/2017 (Consiglio di Amministrazione dd. 27/03/2018)
- Autoservizi F.V.G. S.P.A.-SAF - Deliberazione di C.C. n. 3/13 dd. 14/03/2018. Per tale partecipazione, si rileva che pur avendo il Comune di Monfalcone, deliberato l'acquisizione nel 2018 (pari allo 0,21% del Capitale sociale), la società aveva già da fine 2017 iscritto tutti i Comuni dell'ex Provincia di Gorizia, nel proprio Libro dei soci.

Rilevato quanto sopra, tenuto conto dei contenuti della suddetta Revisione straordinaria di cui alla DC 11/48 del 26/09/2017 e delle variazioni intervenute successivamente, è stata condotta un'analisi sulle singole società partecipate, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 20 e 4 del TUSP.

In particolare l'art. 20 dispone specifici parametri di valutazione di ogni singola partecipazione:

Al fine di agevolare la lettura del provvedimento si riportano le parti di interesse dell'art. 20, mentre si rinvia ad uno specifico allegato gli altri articoli richiamati (Allegato 2):

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Le risultanze dell'analisi sono contenute nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato 1), articolato nelle singole schede compilate, a cui si rinvia.

Rispetto ad alcuni profili, emersi nell'ambito della revisione straordinaria (D.C. 11/48 dd. 26/09/2017), si rileva quanto segue:

- punto 3 del deliberato - la società GAL CARSO – LAS KRAS non ha proseguito l'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L. 124/2015) per i GAL. Ciò in quanto è stata valorizzata la tipologia di società dei Gruppi di Azione Locale contenuta nel regolamento sui fondi comunitari;

L'art. 4, comma 6, del TUSP, fa salva *"la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*.

Con nota interpretativa dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, è stato chiarito che l'art. 4 del TUSP citando espressamente i GAL, consente alle suddette tipologie di enti, di proseguire nell'attività anche nella forma societaria.

- punto 4 del deliberato - la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. in liquidazione, prosegue la procedura di liquidazione;

Si rileva che l'art. 26 del TUSP al comma 12- quinquies dispone una normativa di carattere transitorio e fissa la soglia di fatturato medio a cinquecentomila Euro, anziché ad un milione di Euro, quale parametro di valutazione.

Considerato che la disposizione indica espressamente il triennio 2015-2017 e 2016-2018 per la revisione ordinaria, si ritiene di ricadere ancora ad oggi nella disciplina del periodo transitorio;

Considerato che il Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, può mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (cd. Vincolo di scopo);

Atteso che il Comune, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 (cd. vincolo di attività);

Tenuto conto che ai fini della razionalizzazione devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui al comma 2 (società con dipendenti in numero inferiore agli amministratori, società con fatturato inferiore a 500.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. d) e art. 26, c. 12-quinquies, ect...);

Ciò premesso e come da analisi effettuate si propone il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti quattro società:

1. GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari allo 0,83%);
2. IRIS – Isoncina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione (quota di partecipazione pari al 14,95%);
3. IRISACQUA Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 14,83%);
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari al 14,88%).

Come per la revisione straordinaria, anche l'esito della Revisione ordinaria dovrà essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4 del T.U.S.P, che per il Comune è competente la sezione regionale di controllo;
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo, già in uso per l'annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell'apposita sezione "Partecipazioni" (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- pubblicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente/Enti controllati, sezione dedicata ai "Provvedimenti".

Considerata che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 con la quale la Corte dei Conti ha approvato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 149 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni, al fine di poter rispettare i termini previsti dalla normativa ;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il TUEELL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la DC 11/48 del 26/09/2017;
- Visto il D. Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- Vista la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- Viste le società partecipate del Comune di Monfalcone in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- Considerato che, ad oggi, non risultano adottate dalla Corte dei Conti le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria, come invece avvenuto per la revisione straordinaria effettuata lo scorso anno;

Rilevata la necessità di provvedere alla revisione ordinaria entro i termini di legge, sulla base della normativa e delle uniche Linee Guida ad oggi emanate;

- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta secondo la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;

- Visto il Bilancio di previsione 2018 -2020;

- Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12;

### **DELIBERA**

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, accertandole come da Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui si rinvia;

2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui Allegato 1):

o GAL CARSO – LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata

o IRISACQUA Società a responsabilità limitata

o ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;

3) di prendere atto che la società consortile GAL CARSO – LAS KRAS ha ritenuto di non proseguire nell'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L 124/2015) per i GAL;

4) di dare atto che la società IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione prosegue la procedura di liquidazione già avviata;

5) di prendere atto che il Comune di Monfalcone è divenuto socio nel 2018 delle seguenti società:

– APT (Azienda Provinciale Trasporti) S.P.A., che nel 2017 è stata partecipata solo indirettamente, attraverso la società IRIS (in liquidazione), – Deliberazione di C.C. n. 14/72 dd. 18/12/2017 (Consiglio di Amministrazione dd. 27/03/2018);

– Autoservizi F.V.G. S.P.A.-SAF - Deliberazione di C.C. n. 3/13 dd. 14/03/2018. Per tale partecipazione si rileva che pur avendo il Comune di Monfalcone, deliberato l'acquisizione nel 2018 (pari allo 0,21% del Capitale sociale), la società aveva già da fine 2017 iscritto tutti i Comuni dell'ex Provincia di Gorizia, nel proprio Libro dei soci.

- 6) di prendere atto delle definizioni di “partecipazione indiretta” contenuta nell’art. 1, comma 2, ai sensi della quale non rientra nell’operazione di revisione la società APT (Azienda Provinciale Trasporti) Società per azioni (partecipata tramite IRIS in liquidazione);
- 7) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;
- 8) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo, già in uso per l’annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell’apposita sezione “Partecipazioni” (link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento;
- 9) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;
- 10) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’area Supporto e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,*

*Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla VI Commissione Consiliare in data 26 novembre 2018.*

*Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:*

- ***al fine di rispettare il termine previsto dal D.Lgs.175/2016.***

*Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.*

*Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore alle Partecipate, **Paolo Venni***

*Dato atto che non ci sono richieste di intervento né dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi pone in votazione il provvedimento*

*Con*

**17 voti favorevoli**

**4 voti di astensione (Fogar, Altran, Giurissa, Delbello del g.c. Partito Democratico)**

*palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti*

**DELIBERA**

**di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata**

*Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.*

*Con*

**17 voti favorevoli**

**4 voti di astensione (Fogar, Altran, Giurissa, Delbello del g.c. Partito Democratico)**

*Palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti, **il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni.*

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***  
*Paolo BEARZI*

***Il Segretario Generale***  
*Francesca FINCO*

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
SOCIETA' DETENUTE  
DAL COMUNE DI MONFALCONE  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' DETENUTE DAL COMUNE DI MONFALCONE  
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Monfalcone

Codice fiscale dell'Ente: 00123030314

L'ente ha già adottato il piano di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016  SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**DIRIGENTE DELL'UO AFFARI  
GIURIDICI E SOCIETA'  
PARTECIPATE**

**Nome:**

GARDIN

**Cognome:**

LICINIO

**Recapiti:**

**Indirizzo:**

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8

**Telefono:**

0481 494302-437

**Fax:**

0481 494304

**Posta elettronica:**

[societapartecipate@comune.monfalcone.go.it](mailto:societapartecipate@comune.monfalcone.go.it)

## **02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE al 31 dicembre 2017**

### 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	90121020326	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	2008	0,83	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01040450312	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	2003	14,95	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01070220312	IRISACQUA S.r.l.	2005	14,83	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	NO	SI	NO	NO
Dir_4	01123290312	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	2010	14,88	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

**02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31 dicembre 2017



Legenda:

- società soggetta al controllo analogo congiunto
- società non di controllo
- società indiretta tramite società/ente non di controllo

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

*indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

I Gruppi di Azione Locale della Regione Friuli Venezia Giulia rientrano nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione, in attuazione delle finalità e funzioni della normativa di matrice europea di cui all'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013.

La società si configura quale strumento previsto a livello regionale dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione.

Rientra nella fattispecie di cui art. 4 comma 6 del TUSP, come indicato nella presente scheda. La società non ha proseguito l'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L 124/2015) per i GAL. Ciò in quanto è stata valorizzata la tipologia di società dei Gruppi di Azione Locale contenuta nel regolamento sui fondi comunitari.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

**Indicare se la società:**

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non svolge alcuna attività e posta in liquidazione volontaria a far data dal 31/01/2015 (Assemblea straordinaria dei Soci dd. 26/01/2015), prosegue l'iter di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

*indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

*Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

Le attività svolte dalla società sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali consistenti nella gestione dell'intero ciclo idrico integrato (fognatura, depurazione, acquedotto, ...) a favore dell'intera collettività.

Si tratta di un servizio pubblico locale svolto nell'ambito del territorio dei Comuni soci. Si configura come società "in house" sottoposta al controllo analogo, il cui servizio è affidato dall'Autorità d'Ambito, successivamente Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano", ad oggi Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR) ai sensi della Legge regionale di riforma n. 5/2016 e smi.

Relativamente al suddetto Ambito, si evidenzia che con L. 36/93, veniva prevista l'organizzazione dei servizi idrici integrati, sulla base di ambiti territoriali ottimali. Nella Regione Friuli Venezia Giulia tale normativa veniva attuata con LR 13/2005.

La Regione con D.G. n. 1045 dd. 09/04/98 aveva delimitato gli ambiti territoriali ottimali individuando tra gli altri, l'Ambito "Orientale Goriziano" coincidente con il territorio della Provincia di Gorizia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

<b>Progressivo società partecipata:</b>	4	<b>(a)</b>
<b>Denominazione società partecipata:</b>	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	<b>(b)</b>
<b>Tipo partecipazione:</b>	Diretta	<b>(c)</b>
<b>Attività svolta:</b>	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	<b>(d)</b>

*indicare se la società:*

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

*Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:*

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale costituisce zona funzionale d'ambito (art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito da art. 3, c.18 L.R.15/2014).

E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come IRISACQUA, sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", che prevede a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

**(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

**(d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	33.940,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	3.660,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.101,00
2016	103,00
2015	313,00
2014	1.181,00
2013	485,00

FATTURATO	
2017	113.796,00
2016	139.603,00
2015	350.073,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>201.157,33</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Rientra nella fattispecie di cui art. 4 comma 6 del TUSP, come indicato nella scheda 03.01

Azioni da intraprendere:

La società non ha proseguito l'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma. alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L.124/2015) per i GAL.  
**MANTENIMENTO**

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:  (a)Denominazione società partecipata:  (b)Tipo partecipazione:  (c)Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero liquidatori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

(Con Ass. Soci dd. 26/01/2015 è nominato il Collegio dei Liquidatori)

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi liquidatori	65.060,00
Compensi componenti organo di controllo	18.200,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	224.237,00
2016	457.238,00
2015	409.195,00
2014	60.703,00
2013	-1.891.449,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	0,00
2016	0,00
2015	88.704,84
FATTURATO MEDIO	29.568,28

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non svolge alcuna attività. Con Assemblea straordinaria dei Soci del 26/01/2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a far data dal 31/01/2015 e nominati i Liquidatori.

Azioni da intraprendere:

La società si trova già in liquidazione e le attività di dismissione stanno proseguendo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

**Progressivo società partecipata:**  **(a)**

**Denominazione società partecipata:**  **(b)**

**Tipo partecipazione:**  **(c)**

**Attività svolta:**  **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

<b>Numero medio dipendenti (e)</b>	99,00
<b>Numero amministratori</b>	1
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0
<b>Numero componenti organo di controllo</b>	3
<b>di cui nominati dall'Ente</b>	0

(Amministratore unico nominato da Assemblea Soci)

*Importi in euro*

<b>Costo del personale (f)</b>	5.293.896,00
<b>Compensi amministratori</b>	18.000,00
<b>Compensi componenti organo di controllo</b>	18.687,00

*Importi in euro*

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO (g)</b>	
<b>2017</b>	998.040,00
<b>2016</b>	302.818,00
<b>2015</b>	533.568,00
<b>2014</b>	191.097,00
<b>2013</b>	-227.107,00

*Importi in euro*

<b>FATTURATO</b>	
<b>2017</b>	24.812.297,00
<b>2016</b>	25.036.488,00
<b>2015</b>	25.635.445,50
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>25.161.410,17</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia. La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano", successivamente Consulta d'Ambito, ad oggi liquidata con passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	69,00	Numero medio dipendenti, non comprensivo dei somministrati (Amministratore unico nominato da Assemblea Soci)
Numero amministratori	1	
di cui nominati dall'Ente	0	
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	0	

Costo del personale (f)	4.274.935,00
Compensi amministratori	11.759,00
Compensi componenti organo di controllo	15.620,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	131.722,00
2016	43.230,00
2015	325.061,00
2014	227.135,00
2013	441.968,00

FATTURATO	
2017	23.734.651,00
2016	23.016.521,00
2015	21.482.819,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>22.744.663,67</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale, costituisce zona funzionale d'ambito ('art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito dall'art. 3, c.18 L.R.15/2014).  
E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale.  
Come la società in house IRISACQUA, anche ISA sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi, che ha previsto a livello regionale l'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

#### 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO S.C. A R.L. - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O. in breve GAL CARSO - LAS KRAS	Diretta	Svolge attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali	0,83	La Società rientra nella fattispecie di cui art. 4 comma 6 del TUSP, come indicato nella presente scheda. La società non ha proseguito l'operazione di trasformazione in consorzio misto (verbale Ass. soci dd. 26/04/2018), mantenendo la forma societaria, in funzione di una possibile lettura della norma, alla luce dell'interpretazione dell'art. 4, comma 6, del TUSP, avvenuta con nota dd. 18/10/2017 del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, che consentirebbe una deroga di applicazione del TUSP (decreto di attuazione della Legge di riforma della P.A. - L.124/2015) per i GAL. Ciò in quanto è stata valorizzata la tipologia di società dei Gruppi di Azione Locale contenuta nel regolamento sui fondi comunitari.
2	IRIS - ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	Diretta	Non svolge alcuna attività, in quanto la società è in liquidazione	14,95	La società non svolge alcuna attività. Con Assemblea straordinaria dei Soci del 26/01/2015 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a far data dal 31/01/2015 e nominati i Liquidatori. Prosegue la procedura liquidatoria
3	IRISACQUA S.r.l.	Diretta	Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato	14,83	Si tratta di società in house, completamente pubblica, partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Gorizia. La società svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato, in forza di una Convenzione con l'Autorità d'Ambito Ottimale "Orientale Goriziano" successivamente Consultata d'Ambito, ad oggi liquidata con di passaggio di competenze all'Autorità Unica per il Servizio Idrico e i Rifiuti (AUSIR)
4	ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.	Diretta	Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (cd. di igiene ambientale)	14,88	La società svolge il servizio pubblico di igiene ambientale nell'ambito dei territori dei Comuni soci e, a livello regionale, costituisce zona funzionale d'ambito (art. 3, c. 25 L.R. 14/2012, come sostituito dall'art. 3, c.18 L.R.15/2014). E' una società in house, sottoposta al controllo analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di natura ambientale. Come la società in house IRISACQUA, anche IS.A. sarà interessata dalle previsioni di cui alla L.R. 5/2016 e smi, che prevede a livello regionale l'AUSIR.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

## **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016 E SMI**

**DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 n. 175 (in Gazz. Uff., 8 settembre 2016, n. 210).**

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. *(in vigore dal 23/09/2016)*

### **IPOSTESI DI CUI ALL'ART. 20**

#### **Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o simili a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 (1).

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(1) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

## **CATEGORIE DI CUI ALL'ART.4**

### **Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in **società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

**a) produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

**b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica** sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale** attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

**d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni**, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (1);

**e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie**, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in **società' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite**

**il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento** secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

**4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2.** Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

**6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.**

**7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (2).**

**8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (3).**

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti (4).

**9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 (5).**

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (6).

(1) Lettera modificata dall'articolo 5 , comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(2) Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(3) Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera c), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(4) Comma modificato dall'articolo 5 , comma 1, lettera d), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 5 , comma 1, lettera e), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## Art. 26 Altre disposizioni transitorie

....omissis

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, **si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e **per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20** ....omissis.

## Codice Civile **ARTICOLO N.2359**

### **SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE (1).**

**[I].** Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

**[II].** Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

**[III].** Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

(1) Articolo sostituito dall' [art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6](#), con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l'intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal [d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37](#), la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

(2) Le parole «in mercati regolamentati» sono state sostituite alle parole «in borsa» dall'[art. 8 d.lg. 28 dicembre 2004, n. 310](#).

# COMUNE DI MONFALCONE

Provincia di Gorizia

*Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul piano di revisione ordinaria delle società partecipate (adempimento art. 20 D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate).*

Il Collegio dei Revisori, nelle persone della rag. Rita Burelli, dott. Sergio Ceccotti e dott. Piergiorgio Strizzolo, ricevuta la proposta di delibera consiliare ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Piano revisione ordinaria delle società partecipate (adempimento art. 20 D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate)".

## **RICHIAMATO**

L'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174,

## **ESAMINATA**

La proposta di delibera consiliare avente ad oggetto il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2017 (art. 26 comma 11 TUSP), redatto in base all'art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato successivamente dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017, il quale prevede l'obbligo di effettuare la revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente al fine di individuare quelle che devono essere alienate.

## **CONSIDERATO CHE**

Alla data del 31 dicembre 2017 le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Partecipazioni dirette dell'Ente

1. GAL CARSO - LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata (quota di partecipazione pari allo 0.83%);
2. IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.P.A. in liquidazione (quota di partecipazione pari al 14.95%);
3. IRISACQUA S.R.L. (quota di partecipazione pari al 14.83%);
4. ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata - ISA S.R.L. (quota di partecipazione pari al 14.88%).


Partecipazioni indirette dell'Ente tramite società e/o enti non di controllo

Visto l'art. 2 comma 1 del TUSP, non rientrano nell'ambito dell'operazione di revisione le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017:

1. APT (Azienda Provinciale Trasporti) S.P.A. con una quota di partecipazione indiretta pari al 2,70%;
2. AMEST SRL in liquidazione, la Società ha concluso la procedura di liquidazione ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2017.

**VISTI**

- l'art. 1, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 1 comma 611 e 612 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017 della Corte dei Conti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;



**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera sulla ricognizione e mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- GAL CARSO - LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata;
- IRIS S.P.A. in liquidazione;
- IRISACQUA S.R.L.;
- ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Il Collegio dei Revisori invita l'Ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse, nonché a verificare periodicamente i bilanci, attuando, ove richiesto, il controllo analogo.


Monfalcone, li 22/11/2018.

L' Organo di Revisione

Rag. Rita Burelli

Dott. Sergio Ceccotti

Dott. Piergiorgio Strizzolo





**Comune di Monfalcone**  
Provincia di Gorizia  
piazza della Repubblica 8  
I-34074 Monfalcone | Go  
[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

Servizio Affari Generali  
U.O. Segreteria e Gestione Amministrativa Polizia Locale  
P.zza della Repubblica, 8  
34074 Monfalcone GO  
tel. 0481 494301  
C. F. e P. IVA 00123030314

Il Dirigente dell'Area Supporto e Sviluppo

Vista la proposta di deliberazione Consiliare avente per oggetto "Piano revisione ordinaria delle società partecipate (adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate)" (atto 157698/2018);

Preso atto dell'istruttoria favorevole in condotta dal Responsabile del Servizio "Affari generali";

Esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità del procedimento deliberativo, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Sulla proposta deliberativa si chiede al Segretario Generale di esprimere in via preventiva parere in merito alla conformità del provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 c. 3 lett. c del vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi".

Monfalcone, 23 novembre 2018

Il Dirigente  
ing. Licinio Gardin\*

---

\* Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).